



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 30/03/2019

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore 10,00 presso la Sala Palace - Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in **sessione ordinaria** seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

			Presente	Assente
1	FIORINI	MATTIA	X	
2	CAMIA	MATTEO	X	
3	CANEPA	MONICA	X	
4	DELBONO	DAVIDE	X	
5	GIUDICE	GIAN LUCA		X
6	MAGNONE	MAXIMILIANO	X	
7	MORETTI	GIULIA	X	
8	PELUFFO	MARINA	X	
9	SPOTORNO	GIOVANNI	X	
10	BONASERA	FRANCESCO		X
11	SPIGA	SALVATORE		X
12	MARCENARO	MATTEO		X
13	RICCOBENE	FRANCESCO		X
Totale N.			8	5

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Michela Gaggero.**

Il **Sindaco Dott. Mattia Fiorini**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco come da allegato al presente provvedimento;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. - *D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.* - relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, con il quale il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 31/12/2018 è stato differito al 28/02/2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, con il quale il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31/03/2019;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

OSSERVATE le modifiche normative apportate con la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che hanno previsto tra l'altro la modifica del presupposto impositivo della TASI, con l'esplicita esclusione dall'applicazione del tributo per l'abitazione principale non di lusso e la medesima esclusione per la parte relativa all'occupante, anche nel caso in cui l'abitazione non sia di proprietà di quest'ultimo, ma di un soggetto possessore differente, per il quale resta comunque ferma l'obbligo tributario;

RILEVATO altresì che in base al comma 675 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che i commi 676 e 677 dell'art. 1 L. 147/2013 dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

- la misura di base dell'aliquota sia pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

VISTA la disciplina introdotta dal Decreto Legge 06/03/2014 n. 16, convertito con modificazioni, nella Legge 02/05/2014 n. 68, che prevede la facoltà di superare i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1133, lett. b), L. 30 dicembre 2018, n. 145, modificando il comma 28 dell'articolo 1 della Legge 208/2015, ha previsto che anche per l'anno 2019, limitatamente agli immobili non esentati dalla stessa Legge, i Comuni possono mantenere con espressa Deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui sopra nella stessa misura applicata per gli anni 2016, 2017 e 2018;

RICHIAMATA la Circolare n. 2 del 29 luglio 2014, emanata dal Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'economia e delle Finanze, avente ad oggetto *“Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille”*;

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota non superiore a quella di base, definita dal comma 676 nella misura dello 0,10%;

RICHIAMATA la disposizione di cui al comma 14 lett. c) della Legge 208/2015 con la quale il legislatore ha previsto che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota sia ridotta allo 0,1 per cento, ferma restando la facoltà da parte dei Comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni;

RILEVATO che il legislatore, per l'anno 2019 non ha confermato la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2018;

RITENUTO che, in ogni caso, non è intenzione dell'Amministrazione voler aumentare le aliquote già in vigore per gli anni precedenti, desiderando contenere la pressione fiscale ai livelli dell'anno 2018;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12 giugno 2014 (di seguito Regolamento comunale);

VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 10 del 02/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento comunale di cui sopra;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/02/2018, con cui sono state approvate le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno 2018;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

PRESO ATTO che l'articolo 6 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire;

RITENUTO opportuno specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

RILEVATO che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1^a Commissione Consigliare nella seduta del 27/03/2019;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 446/97 e s.m.i.;

VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti favorevoli unanimi, contrari nessuno, astenuti nessuno, voti espressi nei modi di legge, su 8 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di determinare le **aliquote** del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno **2019** e le **relative detrazioni**, di seguito elencate:

N.	CATEGORIE	ALIQUOTE
1	Abitazioni principali e fattispecie ad esse assimilate	0,00% (0,0 per mille)
2	Fabbricati differenti da quelli sopra elencati ed aree edificabili	0,00% (0,0 per mille)

- 2) di dare atto che la presente Deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2019, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
- 3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;
- 4) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti, nonché di dare la più ampia

diffusione della presente, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

SUCCESSIVAMENTE

con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 8 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco Presidente
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Gaggero**



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 13 DEL 21/03/2019

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE parere favorevole.

DATA 21/03/2019

MARZOCCA MARIANNA / INFOCERT
SPAAREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 13 DEL 21/03/2019

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE parere favorevole.

DATA 21/03/2019

MARZOCCA MARIANNA / INFOCERT
SPAAREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA
del Servizio Finanziario

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 13 del 30/03/2019

Oggetto: *TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)**

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 23/05/2019.

Data, 08/05/2019

L'INCARICATO
SCIANDRA PIETRO / INFOCERT SPA



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PUNTO N. 13 ODG: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

SINDACO FIORINI MATTIA

Poniamo in discussione il prossimo punto che è ancora più veloce, il punto numero 13: Tributo sui servizi indivisibili (TASI) – Approvazione aliquote per l'anno 2019.

E' un tributo che storicamente nella sua istituzione nel nostro comune è stato a zero. Ovviamente, come ho detto prima, neanche per questo tributo prevediamo modifiche. Quindi, ad oggi nel comune di Spotorno non si paga il tributo sui servizi indivisibili TASI che invece in altri comuni si paga. Quindi, direi che proporre un tributo a zero è il sogno di tutte le amministrazioni comunali. Quindi, pongo in votazione il punto numero 13: Tributo sui servizi indivisibili (TASI) – Approvazione aliquote per l'anno 2019. Chi è a favore? Unanimità. Immediata esecutività. Unanimità.